

2012 (24)	
24/01/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Briatico (VV)
24/01/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Samo (RC)
06/02/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Ventimiglia (IM)
15/02/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Careri (RC)
15/02/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio (RC)
03/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Gragnano (NA)
03/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Racalmuto (AG)
30/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Bova Marina (RC)
30/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Leini (TO)
30/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Pagani (SA)
30/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Platì (RC)
30/03/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Salemi (TP)
10/04/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Bagaladi (RC)
10/04/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Mileto (VV)
17/04/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Casal di Principe (CE)
17/04/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Casapesenna (CE)
17/04/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Castelvoturno (CE)
25/05/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Rivarolo Canavese (TO)
12/07/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Mongiana (VV)
30/07/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Campobello di Mazara (TP)
30/07/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Misilmeri (PA)
14/08/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (CE)
10/10/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Reggio Calabria (RC)
12/11/2012	D.P.R. di scioglimento del Consiglio comunale di Isola delle Femmine (PA)

Anche durante l'attuale legislatura si è assistito, da parte degli amministratori raggiunti da provvedimenti di «*scioglimento*», ad un diffuso ricorso al Giudice amministrativo, pertanto non appare fuori luogo ricordare che il Consiglio di Stato sez. III, con la recente sentenza del 6 marzo 2012 n° 1266, ha riconosciuto che la natura del provvedimento di scioglimento, ovviamente di carattere straordinario, non è di tipo sanzionatorio, ma preventivo. Questo comporta che quale presupposto per lo scioglimento si richieda solo la presenza di "elementi" su "collegamenti" o "forme di condizionamento" che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto fra gli amministratori e la criminalità organizzata, che non devono necessariamente concretarsi in situazioni di accertata volontà degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, né in forme di responsabilità personali, anche penali, degli amministratori.

In particolare a parere del Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non esige né la prova della commissione di reati da parte degli amministratori, né che i collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali risultino da prove inconfutabili; sono sufficienti, invece, semplici "elementi" (e quindi circostanze di fatto anche non assurgenti al rango di prova piena) di un collegamento e/o influenza tra l'amministrazione e i sodalizi criminali, ovvero è sufficiente che gli elementi raccolti e valutati siano "indicativi" di un condizionamento dell'attività degli organi amministrativi e che tale condi-

zionamento sia riconducibile all'influenza ed all'ascendente esercitati da gruppi di criminalità organizzata.

Secondo i giudici di Palazzo Spada è da affermarsi, dunque, l'autonomia del provvedimento di scioglimento rispetto all'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto fatti e comportamenti degli amministratori.

Per di più, il provvedimento di scioglimento trattandosi di atto di alta amministrazione, connotato anche da una significativa valenza politica, così come la relazione ministeriale che viene presa a fondamento per l'esercizio del potere di scioglimento, il sindacato del giudice amministrativo non può essere che estrinseco, secondo le regole proprie del giudizio di legittimità, senza possibilità di apprezzamenti che ne concernino il merito.

Pertanto, il sindacato di legittimità e la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusioni e condizionamenti sono il risultato di un giudizio complessivo, su più fatti ed episodi sintomatici, che isolatamente considerati potrebbero anche non essere particolarmente significativi o determinanti, ma che rilevanza acquistano in una considerazione di insieme.

4. CONCLUSIONI

L'esperienza di questi ventuno anni ha dimostrato quanto il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata negli enti locali sia radicato ed esteso e come lo stesso sia riuscito a diffondere tra i cittadini la percezione del predominio mafioso.

Il comune agli occhi della popolazione riflette visivamente il patto consociativo che è a fondamento dell'ordinamento, incarna esso stesso lo Stato ed è attraverso il comune che il cittadino si accosta alle Istituzioni. Se viene inquinato il rapporto di base, risulta compromesso l'intero quadro delle relazioni che il cittadino intrattiene con le varie espressioni dello Stato.

Per provare ad arginare il condizionamento della vita politica da parte delle organizzazioni mafiose sarebbe auspicabile che i movimenti politici al momento della selezione dei propri candidati, oltre al provvedimento emanato recentemente dal Governo¹⁰, tenessero in debita considerazione il Codice di autoregolamentazione, riproposto anche da questa Commis-

¹⁰ Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 dicembre 2012 ha approvato lo schema di decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei Comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane. Il provvedimento: decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante «*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013, n. 3.

sione, che prevede l'incandidabilità alle cariche elettive per coloro che alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, o una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, o ancora che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a delitti particolarmente gravi, che lo stesso Codice individua.

Il Codice di autoregolamentazione ad adesione volontaria, come è noto, non ha valore cogente, ma la sua violazione potrebbe almeno rappresentare un argomento politicamente ed eticamente spendibile.

Particolare attenzione, inoltre, dovrebbe essere prestata all'operato delle Commissioni straordinarie, che oltre a ripristinare la legalità all'interno dell'Amministrazione devono fornire risposte concrete alle necessità dei cittadini, soprattutto sulla sfera dei servizi, che nei comuni sciolti per mafia spesso risultano degradati e insufficienti, se non del tutto assenti.

Tra le innumerevoli problematiche gestionali che si trovano costrette ad affrontare le Commissioni straordinarie nell'azione di risanamento emerge, senza dubbio, l'inadeguatezza dell'apparato burocratico locale, che molte volte si manifesta attraverso una carenza generalizzata di professionalità e scarsa affidabilità, quando non si giunge a vere e proprie forme di ostruzionismo ed inquinamento; il quale, sia per le non trasparenti modalità di reclutamento, che per provenienza territoriale, difficilmente si sottrae ai condizionamenti ambientali che ne derivano.

Per non rendere oltremodo gravoso il ripristino dei principi democratici di legalità e la restituzione dell'efficienza e della trasparenza all'azione amministrativa dell'Ente, cui mira l'attività della Commissione straordinaria è necessario ampliare le possibilità di ricorso a personale esterno, qualificato e di fiducia, prevedendo, ove necessario, procedure di mobilità.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 6

LA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE
DELLA COMMISSIONE IN GERMANIA

PAGINA BIANCA

LA MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE IN GERMANIA

Nei giorni 23-25 settembre 2012 una delegazione¹ della Commissione parlamentare Antimafia ha effettuato una missione a Berlino (Germania) con la finalità, come per altri incontri precedenti con rappresentanti delle istituzioni parlamentari tedesche, del Governo, della Magistratura e della Polizia², di un proficuo confronto tra i due Paesi per una più incisiva collaborazione nell'azione sinergica di lotta alla criminalità organizzata e in particolare di aggressione dei patrimoni illeciti, ritenuta indispensabile ai fini dell'annientamento dei poteri criminali e del preoccupante inquinamento dell'economia legale di cui essi sono causa³.

Come precisato dal sen. De Sena, Vicepresidente della Commissione e Capo della delegazione, fin dal primo incontro nella mattina del 24 settembre con l'Ambasciatore d'Italia Elio Menzione, l'obiettivo della missione è stato quello di favorire l'intensificazione della collaborazione tra organi investigativi e giudiziari e di giungere ad un'omogeneizzazione delle legislazioni dei due Paesi. In linea con la positiva esperienza della *task-force* investigativa italo-tedesca, costituita all'indomani della strage di Duisburg nell'agosto del 2007, ed in sintonia con le finalità per le quali è stata istituita dal Parlamento europeo una Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro.

In tale contesto, il sen. De Sena ha evidenziato che non esistono problemi di comunicazione tra le Forze di polizia italiane e quelle tedesche e che, a livello investigativo, specie per il successo della *task-force* italo-tedesca, i rapporti sono ottimali, non registrandosi problematiche particolari, laddove, per contro, l'azione sinergica delle Autorità giudiziarie appartenenti ai due Paesi incontra difficoltà a cagione della mancanza di normative omogenee e/o sovrapponibili.

¹ La delegazione era composta dai senatori Luigi De Sena, Vicepresidente e Capo delegazione, Andrea Pastore, Angela Maraventano, Enrico Musso, Gianpaolo Vallardi e dagli onorevoli Fabio Granata, Vicepresidente, Laura Garavini, Angela Napoli, Mario Tascone.

² Missione a Berlino della Commissione Parlamentare Antimafia (XV Legislatura) il 14-16 gennaio 2008.

Incontro con il gruppo di amicizia italo-tedesco in ambito UIP, guidato dal suo Presidente on. Ulla Burchardt il 18 aprile 2012.

³ Per un maggior approfondimento dei temi trattati nel corso della missione, si possono consultare i seguenti documenti: Doc. 842/1, Relazione dei consulenti partecipanti alla missione; Doc. 843/1, documento consegnato dai rappresentanti del BKA (polizia criminale federale); Doc. 862/1, nota dell'Ente federale di vigilanza sui servizi bancari (BaFin); Doc. n. 879/1, nota del sottosegretario Grundmann relativa alla disciplina materiale dell'acquisizione pubblica nell'ordinamento tedesco.

Ha ricordato che in Europa difficile e lungo decenni è stato il cammino per il riconoscimento della rilevanza penale della condotta di partecipazione ad associazione semplice e che ciò è avvenuto solo dopo il 2006, allorquando in Svezia si formarono le bande dei motociclisti (*Angels of Death*) che resero cogente il riconoscimento della rilevanza penale della mera condotta partecipativa ad un sodalizio criminale indipendentemente dalla commissione di reati-fine.

Ha, quindi, auspicato che si faccia un passo avanti affinché venga riconosciuta, a livello europeo, la rilevanza penale anche della partecipazione ad associazione mafiosa.

Dopo l'incontro con l'Ambasciatore la delegazione ha incontrato, presso il Ministero della Giustizia (BMJ)⁴, il Sottosegretario di Stato Birgit Grundmann e i Direttori Generali del Ministero.

Il Sottosegretario ha dato notizie sulla *task force* anticrimine italo-tedesca e sui contributi della Germania e dell'Italia in relazione alle attività della neo-istituita Commissione speciale del Parlamento europeo esprimendo, al contempo, viva preoccupazione per l'*escalation* dell'azione criminale dei consorzi organizzati e segnatamente per la strategia da essi da ultimo attuata, ossia di sfruttare la crisi finanziaria esistente in vari Paesi europei mettendo a punto nuove e più sofisticate forme di reato specie in campo finanziario.

Il Vicepresidente De Sena ha proposto di incentrare il confronto prevalentemente su tre tematiche: l'aggressione ai patrimoni illeciti (esprimendo grande preoccupazione per il connesso pericolo di inquinamento dell'economia legale); la necessità di omogeneizzazione delle legislazioni europee a tutela dell'imprenditoria virtuosa (che non può essere chiamata ad atti di eroismo, ma che andrebbe invece adeguatamente tutelata al fine di implementarne la collaborazione); la necessità di una proficua partecipazione dell'Italia e della Germania alle attività della Commissione speciale del Parlamento europeo, per un impulso verso la ricerca di strumenti omogenei per condurre la lotta al crimine organizzato.

Il Sottosegretario di Stato ha richiamato, a sua volta, l'attenzione su due punti fondamentali da esaminare: le rogatorie; la proporzionalità degli strumenti di aggressione ai patrimoni illeciti rispetto ai risultati effettivamente conseguiti.

Per affrontare meglio la discussione sui punti di cui sopra è intervenuto il Direttore Generale degli Affari Processuali Schilicker, il quale ha puntualizzato alcuni aspetti della legislazione antimafia in Germania, in particolare, evidenziando che la normativa tedesca prevede tre ipotesi di

⁴ Incontro presso il Bundesjustizministerium - BMJ con Birgit Grundmann, Sottosegretario di Stato e dei signori Graf-Schlicker, Direttore Generale Affari Processuali; Neuhäus, Vice Direttore Generale Affari Processuali; Riegel, Capo Ufficio Direzione Generale Affari Processuali; Brahms, Capo Ufficio Direzione Generale Affari Processuali; Meyer - Cabri, Capo Ufficio Direzione Generale Affari Europei; Rogge, collaboratore Direzione Generale Affari Processuali; Kirchner, collaboratore Direzione Generale Affari Processuali; Schernitzky, collaboratore Direzione Generale Affari Processuali; Hatto, collaboratore Direzione Generale Affari Processuali.

confisca: una nei confronti dell'autore del reato, una nei confronti di terzi soggetti che si siano avvalsi del patrimonio dell'autore del reato ed una cd. allargata (art.73 del codice penale tedesco) che colpisce i patrimoni illeciti collegabili ad altro reato.

Lo stesso Direttore ha sottolineato l'approccio garantista del giudice tedesco nell'interpretazione delle norme di legge, talché, nel caso di confisca allargata, si richiede una convinzione più pregnante dell'esistenza del reato, laddove, per contro, nei primi due casi citati di confisca tale convinzione può essere più sfumata.

Inoltre, ha evidenziato, quanto alla natura giuridica della confisca, che essa non è una pena e che la confisca allargata ha posto, in Germania, problemi di costituzionalità rispetto al principio della responsabilità penale personale, sui quali è ancora molto acceso il dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

Rispondendo ad un quesito specifico che gli è stato posto dall'on. Granata (FLpTP), il quale chiedeva conoscere la normativa sulla gestione dei beni sequestrati e/o confiscati alla criminalità in Germania, non senza sottolineare che il tema è stato al centro della recente elaborazione normativa in Italia, ove è stata istituita l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati, il Direttore Generale degli Affari Processuali ha reso noto che in Germania non esiste un organismo omologo a quello italiano, sottolineando invece che la legislazione tedesca prevede il trasferimento dei beni confiscati allo Stato, secondo una destinazione che è, di volta in volta, disposta dal Procuratore che ha seguito l'indagine, nell'ambito della quale è avvenuta la confisca. L'occasione è stata proficua per apprendere che non esiste in Germania una regolamentazione, nel codice penale o processuale penale, relativa alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate.

A seguito di un quesito posto dall'on. Garavini (PD) circa l'opportunità che la Germania preveda anche la responsabilità delle persone giuridiche e che, quindi, recepisca, a tal fine, la decisione quadro 2008/841/GAI dell'Unione europea del 24 ottobre 2008 (specie alla luce di recenti inchieste che hanno evidenziato la creazione di aziende in Germania per riciclare proventi illeciti o come strumento per accaparrarsi finanziamenti pubblici), il sottosegretario di Stato Grundmann ha escluso che la legislazione tedesca possa muoversi in tale direzione, stante l'ostacolo alla responsabilità delle persone giuridiche rappresentato dal principio costituzionale della responsabilità penale personale.

I rappresentanti del Ministero della giustizia tedesco hanno, inoltre, specificato che non si ritiene, allo stato, percorribile la strada di una omogeneizzazione delle discipline normative dei due Paesi, sottolineando che, per un verso, non è da considerare insufficiente o lacunosa la normativa tedesca di contrasto alle associazioni criminali, e che, per altro verso, la presenza della mafia in Germania non è paragonabile a quella in Italia, avendo l'Italia, a suo avviso, un problema, su questo fronte, molto più allarmante rispetto a quanto non si registri in Germania.

Gli stessi rappresentanti del Ministero hanno concluso evidenziando che un'azione comune di contrasto al crimine organizzato da parte della Germania e dell'Italia sarebbe attuabile anche semplicemente intervenendo sulla disciplina delle rogatorie, che, allo stato, si fondano su una normativa troppo farraginoso ed inadeguata, che genera ritardi nello scambio di informazioni ed ostacola, pertanto, la via della collaborazione tra i due Stati.

Il sen. De Sena, riportando gli esiti del confronto tra le diverse sensibilità politiche espresse nell'ambito della Commissione, ha osservato che l'Italia non ha alcuna pretesa di ritenere le proprie leggi del tutto adeguate al contrasto delle mafie e che, anzi, è ben consapevole che vi sono alcune lacune da colmare ed ha chiesto alla Germania di partecipare alla discussione in merito per ricercare soluzioni più ottimali e condivise.

Presso il Ministero dell'Interno la delegazione della Commissione è stata accolta dal Sottosegretario di Stato Klaus Dieter Fritsche e da alti funzionari del Ministero e della polizia⁵. Anche in questa sede il sen. De Sena ha ribadito il valore e l'efficacia della collaborazione tra la polizia tedesca e le Forze di polizia italiane, consolidatasi nel tempo con la creazione della *task-force* italo tedesca, all'indomani della strage di Duisburg nel 2007, che ha contribuito al successo di numerosissime operazioni.

Tutti gli intervenuti hanno convenuto come per molti anni in Germania è prevalso un atteggiamento che tendeva a non riconoscere l'esistenza della «*mafia*» italiana in quel Paese.

Gli interlocutori tedeschi, in particolare, hanno evidenziato che non possa più fondatamente sostenersi, come avvenuto in passato, che la Germania sia solo un Paese di transito o di sosta momentanea di soggetti appartenenti al crimine organizzato mafioso italiano, poiché tante indagini fino a quella più recente cd. Crimine, svolta dalla Procura distrettuale di Reggio Calabria, hanno acclarato la radicata presenza di gruppi mafiosi, e soprattutto della 'ndrangheta, in Germania.

Le indagini sui sodalizi calabresi hanno anche consentito di accertare che spesso vengono riproposti modelli comportamentali e strutturali della casa madre: rituali di affiliazione, creazioni di locali di 'ndrangheta, affermazione della supremazia sul territorio con metodi violenti, contaminazione delle attività economiche, riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Muovendo da tali premesse i rappresentanti del Ministero dell'Interno hanno mostrato di condividere la preoccupazione, espressa dal sen. De Sena, in ordine alle ormai accertate dimensioni transnazionali del fenomeno mafioso, tali da richiedere che siano approntati strumenti di contra-

⁵ Incontro presso il Bundesministerium des Innern - MBI, con Klaus-Dieter Fritsche, Sottosegretario di Stato, e con i signori: Peters, Direzione Generale Sicurezza Pubblica - reparto 1; Berger, Direzione Generale Sicurezza Pubblica - reparto 12; Hübner, Segretario particolare del Sottosegretario Fritsche. Per la Bundeskriminalamt erano presenti il signor Maurer, Vicepresidente ed il signor Peter, Capo Reparto Criminalità Organizzata.

sto comuni a più Paesi, nella consapevolezza che, per le peculiari modalità di manifestazione, è necessario rafforzare la collaborazione e sviluppare un'azione di contrasto concertata dai vari Paesi.

I rappresentanti delle due delegazioni hanno convenuto che sarebbe auspicabile intensificare la cooperazione tra i due Stati attraverso uno scambio più celere e più ampio delle informazioni, propedeutico al contrasto del fenomeno criminale organizzato, al pari di come è avvenuto per combattere il finanziamento al terrorismo internazionale.

Nell'ambito di quest'impostazione è stata affrontata la tematica dell'aggressione ai patrimoni illeciti.

In particolare, i funzionari del Ministero dell'Interno hanno riconosciuto l'opportunità di un allineamento tra la legislazione italiana e quella tedesca, pur evidenziando che, allo stato, non esistono le condizioni per realizzare tale obiettivo, che richiederebbe l'introduzione di normative che, in materia di aggressione dei patrimoni illeciti, prevedano l'inversione dell'onere probatorio.

A tal proposito da parte italiana si è sottolineato che l'Italia persegue l'obiettivo strategico dell'aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti attraverso variegati strumenti, che si muovono sul doppio binario: penale e preventivo. E soprattutto che, in entrambi i casi, la legislazione italiana pone a carico dell'accusa il dovere di provare la provenienza illecita dei beni pur ammettendo che, in ambito preventivo, per sostenere l'illecita origine del patrimonio si ricorre, in prima battuta, all'uso di presunzioni, quali la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati. E' stato precisato, tuttavia, che tali presunzioni non sono *iuris et de iure* ma *iuris tantum* poiché, in esito ad un contraddittorio differito tra accusa e difesa, possono essere superate dalla prova contraria fornita dal soggetto, nei cui confronti viene iniziata la procedura di sequestro- confisca.

In tal senso è stato, quindi, sottolineato che è errato giungere a ritenere che in Italia le garanzie difensive siano annullate da un'eccessiva semplificazione del regime probatorio che preveda un' inversione dell'onere a carico della difesa, poiché il dovere di provare l'origine illecita del bene grava sempre sulla Pubblica Accusa, laddove al soggetto nei cui confronti è iniziata l'azione preventiva è accordato, evidentemente, il diritto di difendersi rispetto all'impostazione accusatoria anche fondata su presunzioni, dimostrando, per contro, il possesso giustificato del bene.

Peraltro, è stato anche sottolineato che in Italia l'azione preventiva finalizzata alla confisca non viene iniziata nei confronti di chiunque solo in ragione del fatto che possieda un patrimonio superiore ai redditi apparenti e dichiarati, bensì nei confronti di soggetti che sono portatori di una pericolosità sociale acclarata, per essere stabilmente dediti a delitti o, ancora, qualificata, per essere contigui ad associazioni criminali di tipo organizzato, in funzione della quale, a tutela della collettività, si giustifica la compressione di diritti di libertà e patrimoniali.

Rispetto ai modelli probatori italiani in materia di prevenzione, è stato ricordato che, anche la Corte Costituzionale li ha ritenuti legittimi,

in quanto conformi e non confliggenti con i principi costituzionali italiani (sovrapponibili in alcuni casi a quelli tedeschi): di presunzione di innocenza (articolo 27 Cost.), da cui discende che l'onere probatorio non può che essere a carico dell'Accusa; di formazione della prova nel contraddittorio delle parti (articolo 111 Cost.); di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Cost.); di tutela della proprietà privata (articolo 42 Cost.); di quello di esercizio obbligatorio dell'azione penale (articolo 112 Cost). Escludendo, per l'appunto, che la normativa sulla confisca in Italia si fondi su un regime probatorio di inversione dell'onere a carico dell'accusa.

Nel corso dell'incontro è, quindi, intervenuto il responsabile della *task force* italo-tedesca, il quale ha brevemente illustrato i risultati conseguiti dal gruppo investigativo comune, fornendo, altresì, i dati analitici sulle indagini di criminalità organizzata.

Per quello che riguarda le percentuali di coinvolgimento secondo le etnie nella commissione dei reati, lo stesso responsabile della *task force* ha riferito che l'etnia italiana occupa il terzo posto (5 per cento), dopo quella turca (11 per cento) e quella tedesca, posizionata al primo posto con il 30 per cento degli indagati. Inoltre, ha rappresentato che dal 1998 le indagini avviate nei confronti della criminalità organizzata italiana sono state complessivamente 223, di cui 29 nei confronti di presunti affiliati alla 'ndrangheta. Ha poi confermato che l'organizzazione calabrese è particolarmente attiva in Germania, ove sono stati riscontrati anche «*bat-tesimi*», ossia le affiliazioni di nuovi adepti, delle quali le autorità tedesche, appena ne hanno cognizione forniscono immediata comunicazione all'Italia.

Con riferimento a «cosa nostra» è stato precisato che alcuni appartenenti a quell'organizzazione sono presenti in territorio tedesco, e si rendono particolarmente attivi nel campo degli stupefacenti, falsificazioni di prodotti commerciali e aggressioni patrimoniali (estorsioni).

Il responsabile della *task force* conclude il proprio intervento rappresentando che il numero complessivo degli arrestati per mafia è di 265 persone.

Presso l'Ambasciata si è svolto successivamente l'incontro con LKA - Berlino (*Landkriminalamt*) ed è intervenuto il direttore Berndt Finger.

Il dirigente di polizia ha evidenziato quale sia il livello di incidenza della mafia nel tessuto sociale, sottolineando che i compiti di polizia non sono solo di tipo repressivo. In particolare ha ricordato che, ancor prima dei fatti di Duisburg, a Berlino è stato attivato un sistema di allarme preventivo, atto a segnalare il livello di infiltrazione delle organizzazioni criminali nel tessuto socio-economico del Paese, precisando che, poiché il presidio era attivato solo in Berlino, ha però mancato l'obiettivo nel territorio di Duisburg.

Il direttore Finger ha ricordato, quindi, come dopo la strage di Duisburg i riflettori mediatici si siano concentrati sul fenomeno 'ndrangheta e come certe notizie di stampa avessero segnalato che vi fossero ben 30 «*punti*» di supporto della 'ndrangheta a Berlino. La notizia si è, tuttavia,

rivelata falsa, così come assolutamente denigratoria ed infondata la campagna stampa intesa ad accreditare l'idea che l'intera comunità italiana, specie quella che lavora nei punti di ristorazione (pizzerie, ristoranti ed altro), fosse da considerare legata alla 'ndrangheta.

Lo stesso Direttore ha reso noto che ha personalmente assunto l'iniziativa di tenere una conferenza stampa per smentire il dato giornalistico che, alimentandosi di giorno in giorno, aveva allarmato gli italiani presenti in Germania⁶.

Importante, comunque, sottolineare che il direttore Finger ha più volte dichiarato che non va certamente minimizzata la presenza a Berlino, e più in generale, in Germania di elementi legati alla 'ndrangheta ed a «cosa nostra» nella convinzione che la Polizia possa realizzare un'efficace azione di contrasto in un clima di sensibilizzazione della popolazione, che va però invogliata e supportata verso la collaborazione con le Forze di polizia, nel presupposto che la collaborazione tra l'Autorità di polizia e la società civile sia da ritenere il primo baluardo contro l'infiltrazione del crimine organizzato.

Il direttore Finger, nell'evidenziare come una comprensione culturale del fenomeno sia in corso ma non sia stata ancora compiutamente realizzata, ha ricordato che all'indomani dell'attentato di Duisburg avvenuto il 15 agosto del 2007 è nata l'iniziativa culturale *Mafia? Nein Danke*, poi, trasformata nel maggio del 2009 in vera e propria associazione che si propone di portare avanti la richiesta della società civile di approvare strumenti giuridici più efficaci nel contrasto alla mafia, come quello della confisca dei beni. Ha indicato che tale modello di contrasto alla mafia è avanzato e vincente, al punto che tutti i Paesi dell'Europa tendono ad imitarlo ed importarlo in ambito nazionale. Dopo queste iniziative antimafia che hanno avuto grande eco sulla stampa nazionale, sono stati registrati 70 casi di taglieggiamento ed i sospettati sono stati individuati, catturati e condannati a pene di cinque anni e tre mesi. Ha poi reso noto che, in questi cinque anni, sono stati organizzati decine di eventi con tanti esponenti della lotta al crimine.

Alla domanda rivoltagli dall'on. Granata (FLpTP) relativa all'esistenza di indagini che rivelino l'interessamento della criminalità organizzata in settori dell'economia, il Capo della polizia di Berlino ha comunicato di avere informazioni che confermano tale ipotesi ed, in particolare, la circostanza che già all'indomani della caduta del muro di Berlino sono arrivati in Germania i capitali della mafia italiana per essere impiegati in notevoli investimenti nel processo di privatizzazione dei beni che appartenevano allo Stato dell'Est.

La mafia e le altre associazioni criminali hanno comprato «*tutto quello che c'era da comprare*», di qui la necessità di implementare il si-

⁶ Il direttore Finger, invero, ha ribadito che ha ritenuto necessario intervenire e lanciare un messaggio – apprezzato dalla comunità italiana, in larga parte composta da onesti lavoratori – per evidenziare che in Germania non tutti gli italiani hanno legami con la criminalità organizzata.

stema della tracciabilità dei flussi di denaro per acquisire utilissime informazioni sulla provenienza del denaro utilizzato per tali acquisizioni.

Il direttore Finger ha, quindi, ribadito l'importanza per la polizia tedesca di ricevere informazioni dall'Italia sull'origine dei capitali che arrivano in Germania e sul loro tracciamento. Ha, poi, lamentato che l'Italia non ha ancora recepito la decisione quadro 2006/783/GAI del 6/10/2006 dell'Unione europea, sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, recepita solo da 19 Stati su 27.

Infine, le conclusioni del funzionario hanno mirato a mettere in luce che il diritto tedesco deve cambiare nella direzione di creare strumenti giuridici più efficienti per la confisca dei patrimoni illeciti e che sul tema delle mafie occorre una soluzione a livello europeo.

L'incontro è stato particolarmente utile per acclarare che la comunità tedesca oggi ha più coscienza, rispetto al passato, della pericolosità delle mafie, ma che questa conoscenza deve essere sempre incrementata da iniziative culturali.

La delegazione ha incontrato, poi, la Commissione giustizia presso il Bundestag⁷. Anche in questa sede il sen. De Sena ha introdotto il tema dell'inquinamento dell'economia legale e delle misure a sostegno della imprenditoria sana, invitando il Presidente della Commissione Giustizia Kauder alla formulazione di proposte comuni ai fini di una omogeneizzazione legislativa e di una più intensa cooperazione giudiziaria.

Da parte degli esponenti della Commissione giustizia, è stato evidenziato che la legislazione tedesca in materia di aggressione ai patrimoni illeciti è molto complessa. Nell'operare un rinvio alle norme vigenti, sono state segnalate le difficoltà interpretative della legislazione da parte dei Giudici soprattutto in tema di recupero dei beni illeciti in favore delle vittime, nell'auspicio che nello specifico settore norme più chiare non impongano particolari sforzi interpretativi da parte dei Giudici. Secondo la vigente legge tedesca il giudice ha facoltà di sequestrare soltanto ciò che il reo ha preteso dalla vittima, applicando il cosiddetto principio dell'«aiuto al recupero».

Compatibilmente con i principi della Costituzione tedesca, è stata segnalata l'utilità di un sistema che affidi al giudice il potere di sequestrare e confiscare l'intero patrimonio del reo affinché possa essere distribuito alle vittime di reati di criminalità organizzata.

In tema di tutela delle vittime il Vicepresidente della Commissione tedesca si è mostrato molto interessato a conoscere i programmi di protezione previsti in Italia per le vittime di tratta di esseri umani.

Il sen. De Sena ha, quindi, illustrato sinteticamente la disciplina esistente in Italia in tema di tutela delle vittime del reato di tratta.

Il confronto è, quindi, proseguito sul tema dell'aggressione ai patrimoni illeciti. In particolare, l'on. Garavini (PD), dopo aver ricordato

⁷ Incontro con Siegfried Kauder (CDU/CSU), Presidente della Commissione, Frank Grussendorf, Capo della Segreteria della Commissione.

che recenti indagini italiane hanno dimostrato la presenza della ‘ndrangheta a Singen e a Villigen-Schwenningen, ha sottolineato l’importanza che hanno in Italia le misure di prevenzione finalizzate a frenare la pericolosità sociale dei soggetti ritenuti contigui alle associazioni criminali ed all’aggressione dei loro patrimoni illeciti, invitando, al contempo, la Germania ad una riflessione sull’opportunità di dotarsi di una legislazione analoga, considerando anche la possibilità di prevedere l’inversione dell’onere della prova, poiché essa è già prevista dall’ordinamento tedesco in materia fiscale. Ciò anche alla luce delle risultanze delle ultime inchieste che hanno rivelato l’avvenuta costituzione in Germania di imprese per riciclare denaro sporco, circostanza che evidenzia una lacuna nella legislazione tedesca, specie dove non consente di agire penalmente nei confronti delle persone giuridiche. A tal proposito è stata evidenziata l’importanza della citata decisione quadro 841/2008 dell’Unione Europea.

Rispetto al tema sollevato dell’inversione dell’onere probatorio, il Presidente Kauder ha espresso dubbi sulla compatibilità con la Costituzione tedesca ed in particolare con la presunzione di innocenza.

Tale affermazione ha indotto la Delegazione italiana a meglio specificare il regime di prove che sorregge l’intera materia delle misure di prevenzione, nei termini già sopra enunciati.

Il sen. Pastore (PDL) ha, infine, sollevato la questione della possibile estensione della legislazione eccezionale o speciale, adottata per il terrorismo anche per combattere la criminalità organizzata. A tale domanda è stato risposto che questa applicazione riguarda solo particolari tipologie di associazioni come ad esempio le cosiddette *Rockerbanden* (bande di motociclisti).

Nell’incontro con la Commissione Interni del Bundestag⁸, la Delegazione ha avuto modo di affrontare tre argomenti: la legislazione sull’aggressione ai patrimoni, l’inquinamento dell’economia legale e la tutela degli imprenditori vittime di reati.

Le dichiarazioni del vicepresidente Hofmann, il quale ha reso noto di aver ben presente la gravità dell’allarme relativo all’esistenza di associazioni criminali di stampo mafioso in Germania, (64 di origine turca e 29 di origine italiana, di cui 7 di ‘ndrangheta) hanno fornito un riscontro di quanto già appreso dalla Delegazione in esito agli incontri con i rappresentanti del Ministero dell’Interno e della Giustizia tedeschi in ordine alla scarsa possibilità che, in questa legislatura, la Germania possa pervenire all’approvazione di una nuova normativa in materia di aggressione ai patrimoni illeciti.

L’on. Wieland ha evidenziato, in particolare, che in Germania vi sono ostacoli normativi che non consentono un’efficace azione contro la criminalità organizzata: in primo luogo, l’inadeguatezza della disciplina delle intercettazioni, che non possono essere effettuate sulla base di semplici so-

⁸ Incontro con il Vicepresidente della Commissione Interni del Bundestag, Frank Hofmann (SPD) e l’on. Wolfgang Wieland (B90/Grüne), membro della Commissione.

spetti; in secondo luogo, la difficoltà di giungere alla confisca dei beni ai mafiosi perché non si riesce a provare la loro provenienza illecita.

Egli, tuttavia, ha indicato un aspetto del quadro normativo tedesco che appare più avanzato rispetto a quello italiano, laddove è contemplato in Germania, a differenza che in Italia, il delitto di autoriciclaggio, che evidentemente consente di colpire anche colui che, avendo commesso il reato presupposto da cui sia derivato denaro, beni o altre utilità, compie in relazione ad essi operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'ultimo giorno della missione, nella sede dell'Ambasciata, si è svolto l'incontro con i rappresentanti del BKA (Bundeskriminalamt) nella persona del presidente dell'ufficio criminale federale Ziercke, accompagnato da altri alti funzionari della polizia tedesca⁹.

Anche in questa sede il Capo della delegazione, sen. De Sena, ha tenuto a ribadire l'efficienza e la solidità, che durano da anni, della cooperazione tra la polizia tedesca e quella italiana.

Il dato è stato condiviso dal rappresentante del BKA, il quale ha sottolineato che dal 2007 sono stati fatti importanti passi avanti nella collaborazione tra Italia e Germania. Egli è entrato nel dettaglio delle modalità operative della *task force* italo-tedesca, auspicando che se ne istituisca anche una della quale possano far parte anche rappresentanti delle Procure italiane e tedesche, con delega alla lotta alla criminalità organizzata, sul modello di quella già esistente ed operante tra le Forze di polizia.

Le questioni oggetto di discussione hanno riguardato la raccolta di dati e le comunicazioni tra le diverse regioni, nonché i contatti con la giustizia italiana attraverso la Procura di Francoforte. Quest'ultima è stata individuata come referente centrale tedesco per la lotta alla mafia ed ha svolto più incontri con Procuratori della Direzioneale Nazionale Antimafia italiana e delle Direzioni Distrettuali Antimafia più impegnate nella lotta alle tre associazioni criminali organizzate più potenti esistenti in Italia ('ndrangheta, mafia e camorra).

Il Presidente del BKA Ziercke ha fornito quindi dati sul numero di raccolte di informazioni completate dal 2007 che riguardano segnatamente la 'ndrangheta e precisato che su questi «pacchetti» di informazioni si è precipuamente concentrata la collaborazione delle autorità di polizia italiane e tedesche, in virtù della quale sovente agenti e funzionari di polizia italiani sono venuti in Germania per un più immediato e diretto incrocio dei dati in loro possesso.

A titolo esemplificativo è stata data notizia di indagini svolte con le descritte modalità in alcune zone del Paese contro la camorra e di un'in-

⁹ Incontro presso l'ambasciata con: il Presidente del BKA (Bundeskriminalamt), Jorge Ziercke; il Capo Reparto Criminalità Organizzata - Settore Coordinamento ed Analisi, Jürgen Peter; il Capo Reparto Criminalità Organizzata - Settore Indagini Riservate, Jürgen Schmitt; il Capo Reparto Coordinamento Internazionale e Protocollo, Lydia Diezen e l'Ufficiale di collegamento del Ministero italiano dell'interno presso il BKA, Alexander Zelger.

dagine in cui la polizia italiana, in collaborazione con quella del luogo, è giunta all'arresto di sei persone affiliate al clan della 'ndrangheta Bellocco. In tale ultimo caso si è spiegato che, non essendo previsto nell'ordinamento tedesco il reato di associazione di stampo mafioso, i sei esponenti non sono stati processati in Germania ma in Italia, dopo essere stati estradati.

Ha poi fornito dati sul numero complessivo delle persone controllate in Baviera perché sospette di appartenere ad associazioni mafiose.

Il rappresentante del BKA, in tale contesto, ha ricordato la dichiarazione congiunta firmata a maggio 2012 a Napoli, cd. «*Protocollo di Napoli*» dal Prefetto Cirillo e da rappresentanti del BKA tedesco, avente ad oggetto precipuamente lo scambio di informazioni sulle operazioni di riciclaggio.

Nel dibattito è, quindi, intervenuto il dirigente del BKA Schmitt, capo del reparto operativo per il recupero dei beni. Egli ha rammentato che, in ordine al recupero dei patrimoni illeciti, la decisione quadro dell'Unione europea 2007/845/GAI del 6 dicembre 2007 ha previsto dei punti di contatto nazionali. Ha, quindi, informato di essere a capo del gruppo tedesco, costituito nell'ambito della *task force* italo - tedesca, che si occupa della ricerca dei patrimoni illeciti e ne ha illustrato le modalità di funzionamento.

In particolare, ha evidenziato che, per prima cosa, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla comprensione del quadro giuridico italiano, in materia di aggressione ai patrimoni illeciti acquisendo informazioni da Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Ministero dell'Interno.

Ciò ha consentito di acclarare la profonda diversità dei sistemi di aggressione ai patrimoni illeciti esistenti tra i due Stati atteso che il sistema tedesco si basa solo sulla repressione penale, mentre quello italiano conosce, oltre alla repressione penale, anche la possibilità di adottare le misure di prevenzione.

Il Presidente del BKA Ziercke ha espresso pieno apprezzamento per le leggi italiane che forniscono strumenti efficaci nel contrasto alle mafie ed ai patrimoni che ne sono il provento dell'azione criminale, e soprattutto per il recente decreto legislativo n.159 del 2011 e ha prospettato che l'esistenza di un divario tra le legislazioni non deve essere d'ostacolo alla prosecuzione di una necessaria collaborazione dei due Stati in vista di un'efficace azione comune contro la mafia.

Anche ai funzionari del BKA i membri della delegazione della Commissione hanno inteso porre alcune domande finalizzate ad acquisire informazioni sull'entità del fenomeno mafioso in Germania e sulla legislazione di contrasto.

Il sen. De Sena, a seguito di domande formulate, ha ricevuto risposte in ordine alla presenza della mafia siciliana, oltre che di quella campana e calabrese, già emersa in esito alle audizioni già espletate.

Alla domanda formulata dal sen. Vallardi (LNP) intesa a conoscere se esiste in Germania una legge che incoraggi la collaborazione delle vittime di reati di mafia eventualmente prevedendo incentivi di carattere eco-

nomico per le imprese di cui esse sono titolari, ha risposto il Presidente Ziercke informando che non esistono norme del genere in Germania.

A tale affermazione si è aggiunta la dichiarazione del direttore Peter, il quale ha reso noto che non esiste, inoltre, un programma specifico studiato per le vittime dei reati di mafia: l'unica meritoria iniziativa rivolta proprio alle vittime dei reati di mafia è «*mafia nein danke*», che opera al fine di far comprendere ai cittadini italiani residenti in Germania, vittime di reati mafiosi, l'importanza di rivolgersi alle Autorità e di sporgere denuncia piuttosto che ripiegare su una giustizia privata che ricerchi la soluzione dei problemi all'interno della comunità.

In tale direzione, sempre il direttore Peter, ha spiegato che tale iniziativa, pur se ha dato ottimi frutti, consentendo di smascherare e condannare estortori denunciati dai ristoratori italiani, ha incontrato difficoltà a cagione del fatto che molti italiani sono ancora legati alle terre di provenienza, chiusi nelle loro strutture e poco integrati in Germania.

La domanda dell'on. Napoli (FLpTP), intesa a conoscere se esiste in Germania un'autorità che gestisce i patrimoni illeciti sequestrati e se esiste un protocollo con la Procura di Reggio Calabria simile a quello esistente a Napoli, ha consentito al Presidente Ziercke di precisare che il predetto protocollo ha valore generale e di ribadire quanto già emerso in ordine all'inesistenza di un'autorità centrale che si occupa della gestione dei beni sequestrati, delegata, di volta in volta, alle singole procure competenti.

Alla richiesta di suggerimenti da parte dell'on. Garavini per superare le difficoltà emerse nel corso del dibattito relative allo scambio di informazioni che spesso non avviene in tempo reale e che sconta l'ostacolo della segretezza delle indagini, il direttore Peter ha evidenziato che assai importante sarebbe un'intensificazione degli incontri non soltanto tra le Polizie ma anche tra le Procure ed ha informato che, all'interno del Ministero dell'Interno tedesco, si sta valutando se inviare un magistrato di collegamento a Roma.

Il signor Alexander Zelger, Ufficiale di collegamento del Ministero italiano dell'interno presso il BKA, ha evidenziato l'importanza di distinguere tra attività investigativa svolta su ordine dell'autorità giudiziaria e attività preventiva, ossia svolta autonomamente d'iniziativa della polizia giudiziaria. Egli ha, invero, sottolineato che un colloquio tra magistrati può essere anche più proficuo ed utile rispetto a quello tra investigatori, atteso che i magistrati, ben conoscendo le difformità esistenti tra le legislazioni penali dei due Paesi, solitamente trovano una soluzione per consentire il mutuo riconoscimento delle decisioni concordando preventivamente una strategia a tal fine, vale a dire contestando la rilevanza penale di condotte che rientrino in ipotesi di reato contemplate da entrambi gli ordinamenti.

Naturalmente ciò è possibile soltanto allorché l'attività investigativa è svolta su ordine dell'autorità giudiziaria e non anche quando è svolta di iniziativa della sola polizia giudiziaria.

Nella stessa sede, si è poi tenuto un incontro con il Bafin¹⁰ (autorità federale per la vigilanza sulle transazioni finanziarie).

Il capo reparto del monitoraggio delle attività borsistiche ha illustrato l'attività di vigilanza sulle società assicurative e finanziarie svolta dal Bafin ed ha notiziato circa la riscontrata esistenza di attività bancaria ed assicurativa svolta illecitamente pur non riferendo, in particolare, che, in tali casi, ne si sia riscontrata la gestione da parte della criminalità organizzata.

A conclusione della missione la Delegazione della Commissione ha incontrato i vertici della Procura di Berlino¹¹.

Ancora una volta, il tema dominante del confronto ha riguardato l'aggressione ai patrimoni illeciti.

I Procuratori intervenuti Behm, Kamstra e Mehlis sono tornati a ribadire che, in Germania, esistono delle oggettive difficoltà che si frappongono alla confisca dei beni provento di illecito, derivanti dalla mancata previsione della possibilità di agire contro le persone giuridiche contemplando l'ordinamento tedesco la sola azione nei confronti delle persone fisiche per il principio della responsabilità penale soggettiva e dalla necessità di provare uno stretto collegamento tra il reato penale e la confisca.

Gli stessi Procuratori hanno rilevato, in particolare, che, in molti casi, la prova dell'appartenenza dei beni al soggetto condannato per un determinato reato è assai difficoltosa, atteso che gli autori del reato spesso detengono i beni per interposta persona intestandoli a terze persone. Ancora, le difficoltà nascono dall'immissione dei proventi illegali in attività lecite, sì che la contaminazione rende impossibile la distinzione tra ciò che è lecito e, come tale, non confiscabile e ciò che è illecito.

I Procuratori hanno anch'essi ribadito che la difficoltà in Germania di aggressione dei patrimoni illeciti nasce dall'insussistenza di meccanismi di inversione dell'onere della prova simili a quelli esistenti negli Stati Uniti d'America, ove è sufficiente provare che un soggetto ha commesso il reato per confiscare l'intero suo patrimonio.

All'esito dell'incontro è stato, altresì, ribadito che la cooperazione di polizia tra l'Italia e la Germania è a livelli eccezionali laddove sarebbe auspicabile che anche la collaborazione tra autorità giudiziarie, che, comunque, è esistente, si spingesse agli stessi livelli ottimali.

In tal senso, si è rilevato che sarebbe necessario prevedere, oltre che agli ufficiali di collegamento tra le polizie dei due Stati, anche magistrati di collegamento.

Infine, anche i Procuratori hanno lamentato la lentezza delle procedure di rogatoria sulle quali è importante intervenire anche eventualmente prevedendo procedure informatizzate.

¹⁰ Incontro con il Caporeparto monitoraggio attività borsistiche-analisi, Thomas Eufinger ed il Caporeparto sezione - monitoraggio operazioni di mercato, Regina Schierhorn.

¹¹ Andreas Behm, procuratore Generale; Manfred Schweitzer, procuratore Generale Aggiunto; Sjors Kamstra, Procuratore Capo-Ufficio Criminalità organizzata; Ingo Kühn - Procuratore Capo - Ufficio repressione piromania; Detlef Mehlis, Rogatorie e coordinazione lotta alla criminalità organizzata; Thorsten Neudeck, Ministero Interno Berlino, capo Reparto criminalità organizzata.

Il clima di tutti gli incontri che si sono svolti durante la missione della Delegazione in Germania, è stato fortemente improntato a spirito di reciproca collaborazione. Entrambe le parti (la delegazione della Commissione Parlamentare Antimafia italiana, da un lato, e le Istituzioni tedesche, di volta in volta, incontrate, dall'altro lato) hanno espresso il convincimento che solo dallo scambio reciproco di esperienze ed anche da una valutazione critica della elaborazione legislativa passata, possa avviarsi una proficua collaborazione futura, finalizzata al miglioramento delle leggi ed al loro progressivo avvicinamento.